



Al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Piancastagnaio
Arch. Laura Frosoni

e p.c. All'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia
Servizio 8 Paesaggistica e VAS

Alla Provincia di Siena
Servizio Pianificazione Territoriale SIT

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo

Al Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio

Oggetto: Comune di Piancastagnaio (Si)

L.R. 65/2014 art. 17 – Variante al PRG ai sensi dell'art. 238 della LR 65/2014 per la realizzazione di un Polo Attrezzato per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali e nuova sede della stazione dei Carabinieri – AVVIO DEL PROCEDIMENTO .

Integrazione contributo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 16.10.2020 il Comune di Piancastagnaio ha avviato il procedimento di formazione della variante al PRG di cui all'oggetto ai sensi della L.R. 65/2014.

Ad integrazione del contributo trasmesso da questo Ente in data 14/12/2020 prot. reg. n. 0437036 con la presente si trasmette, in sostituzione del precedente, nuovo parere del Settore regionale "Forestazione. Usi civici. Agroambiente".

Il Settore Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it
Funzionario referente istruttoria regionale

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Arch. Marco Carletti

ls



Risposta al foglio del 05/11/2020

Numero 383245/N.060.055

Oggetto: Comune di Piancastagnaio (Si)

L.R. 65/2014 art. 17 – Variante al PRG ai sensi dell'art. 238 della LR 65/2014 per la realizzazione di un Polo Attrezzato per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali e nuova sede della stazione dei Carabinieri – AVVIO DEL PROCEDIMENTO .

Richiesta contributi tecnici. Aggiornamento

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

Si fa presente che per mero errore materiale con nota 409150 del 24/11/2020 era stata inviata una copia di lavoro, la presente sostituisce a tutti gli effetti il parere precedentemente inviato.

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi alla variante in oggetto, si evidenzia quanto segue:

1) l'area sottoposta a variante, di estensione pari a circa 7,4 Ha, è costituita prevalentemente da boschi (nella fattispecie castagneti da frutto in stato di abbandono) che caratterizzano le aree periurbane nella parte nordovest del capoluogo e nella parte centrale da un rimboschimento di conifere, di estensione pari a circa un ettaro. Le tipologie di interventi descritte si configurano per lo più come interventi di trasformazione boschiva ai sensi dell'art 41 della lr 39/00.

2) trattasi pertanto di interventi che, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 41 rivestono "carattere di eccezionalità" e che sono soggetti ad autorizzazione sia ai fini del vincolo paesaggistico che idrogeologico;

3) per quanto attiene il rimboschimento di conifere, si ricorda che ai sensi dell'art.43 comma 1, qualora si trattasse di impianto fatto con contributo o finanziamento pubblico, è vietata la trasformazione per un periodo di venti anni salvo non sussistano le condizioni di cui al comma 3;

4) viste le superfici interessate dall'intervento nelle sue diversi componenti, palestra, caserma dei Carabinieri, ecc, dovrà essere verificata la rispondenza ai dettami dell'art.44 della L.R.39/00

Si evidenzia che risulta difficile comprendere come un intervento di trasformazione boschiva (riconversione di un castagneto da frutto in parco urbano) possa determinare un recupero naturalistico del castagneto stesso come dichiarato sia nella Relazione di Avvio che nel documento di VAS' *il recupero naturalistico e paesaggistico del castagneto in stato di abbandono, attraverso una sua riconversione in parco urbano*'.

Peraltro non si condivide l'assunto che l'abbandono della coltivazione del castagneto che ha determinato la ricolonizzazione da parte di altre specie rendendo 'impraticabili' determinate aree possa giustificare l'urbanizzazione di tali aree e possa contemporaneamente mantenere la continuità ecologica e adeguati livelli di permeabilità.

Non si comprende neanche come sia possibile affermare che non vi sono effetti negativi significativi sulle componenti ambientali dal momento che la trasformazione boschiva deve avere carattere di eccezionalità (art 41 comma 2 lr 39/00), come già detto in precedenza, e che l'area oggetto della valutazione interessa i seguenti Beni paesaggistici: Immobili e aree di interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004: Zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia. Aree tutelate per legge: I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Risulta altresì poco chiaro se esistono alternative progettuali con diversa localizzazione delle opere in progetto e in caso negativo come si intende compensare la sottrazione di superficie boscata e come intende procedere il Comune se con esproprio o acquisto del lotto nell'ipotesi che il lotto non sia di sua proprietà.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni